

Originale della sentenza	€	64,00
Originale sentenza esecutiva	€	64,00
Copie sentenze per notifica	€	128,00
Diritti di cancelleria	€	46,14
Totale spese	€	302,14
Il Direttore della Segreteria		

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE
SICILIANA

composta dai Magistrati:

dott. Luciana SAVAGNONE	Presidente
dott. Giuseppe COLAVECCHIO	Consigliere
dott. Sergio VACCARINO	Primo Referendario-relatore

ha emesso la seguente:

SENTENZA 32/2017

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 62101 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di Saputo Simone nato a Palermo il 10 febbraio 1951, rappresentato e difeso dall'avv. Carolina Longo presso il cui studio in Palermo, via Vaccarini, n. 1, è elettivamente domiciliato.

Esaminati gli atti e documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 14 dicembre 2016, il relatore, Primo Referendario Sergio Vaccarino, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Maria Luigia Licastro e l'avv. Carolina Longo, per il convenuto.

Fatto

Con atto di citazione, depositato in segreteria il 7 novembre 2014 e regolarmente notificato al convenuto, il Procuratore Regionale citava in giudizio il Sig. Saputo Simone chiedendone la condanna, in favore dell'INPS, alla complessiva somma di € 746.787,70, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese del procedimento.

Facendo seguito ad una prima sentenza di questa Sezione che aveva riconosciuto la responsabilità del convenuto per aver liquidato indebitamente, nel periodo compreso tra gli

anni 2006 e 2011, trentanove posizioni pensionistiche e lo aveva condannato al pagamento in favore dell'istituto previdenziale della somma di € 1.706.326,98, in data 11 febbraio 2014, l'INPS inviava alla Procura Regionale presso questa Sezione una denuncia integrativa della precedente, in seguito alla scoperta di ulteriori 14 posizioni pensionistiche che il Saputo, con la propria matricola n. 82227500, aveva liquidato indebitamente tra gli anni dal 2002 al 2010.

In particolare:

- in data 2 luglio 2004, veniva liquidata indebitamente al Sig. Agnilleri Gaspare la pensione di reversibilità per il coniuge che, però, non possedeva i contributi necessari per ottenerla, con un indebito di € 117.759,17;
- in data 20 agosto 2004, veniva liquidata indebitamente la pensione di reversibilità in favore degli eredi di Barretta Giuseppe, sebbene la contribuzione del dante causa non fosse sufficiente a far maturare il diritto alla pensione, con un indebito di € 120.812,30;
- in data 11 giugno 2004, veniva liquidata in favore della Sig.ra Campione Giuseppa la pensione per € 76.805,23. La pensione era parzialmente indebita in quanto liquidata con 356 contributi mentre quelli effettivi erano pari a 208;
- in data 27 marzo 2002, veniva liquidata in favore del sig. Di Giuseppe Saverio la pensione di vecchiaia per € 98.612,40 erogata sulla base di una contribuzione effettiva di 771, insufficiente per ottenere la pensione di vecchiaia per la quale sarebbero occorsi 780 contributi, alla data del 31 dicembre 1992;
- in data 22 febbraio 2002, veniva liquidata in favore della Sig.ra Lo Iacono Antonina la pensione di vecchiaia sulla base di 797 contributi sebbene la stessa ne avesse soltanto 686, con un indebito di € 82.383,00;
- in data 3 novembre 2004, veniva liquidata in favore della Sig.ra Mangano Felicia la pensione di reversibilità sulla base di 795 contributi in luogo dei 739 effettivamente posseduti dal coniuge, facendo apparire contributi figurativi per un servizio militare mai reso

atteso che lo stesso era stato riformato, con un indebito di € 96.130,00;

- in data 21 marzo 2008, veniva liquidata in favore di Saputo Benedetto la pensione di anzianità con 1822 contributi (facendo figurare contributi per il servizio militare mai reso), mentre la contribuzione effettiva era pari a 1764 contributi, insufficienti per ottenere la pensione di anzianità per la quale si richiedevano almeno 1820 contributi settimanali, con un indebito di € 266.432,02;

- in data 22 dicembre 2006, veniva liquidava favore della Sig.ra Salamone Rosa la pensione di reversibilità sulla base di 1891 contributi, sebbene il dante causa Saputo Mario Benedetto non avesse alcuna contribuzione, con un indebito di € 155.736,60;

- in data 23 marzo 2005, veniva liquidata sempre in favore della Sig.ra Salamone Rosa la pensione di anzianità con una contribuzione di 1820 contributi in luogo dei 1673 effettivamente posseduti, con un indebito di € 52.917,01;

- in data 3 agosto 2010, veniva liquidata la pensione di vecchiaia in favore della Sig.ra Tamorria Lorenza sulla base di 836 contributi in luogo dei 576 effettivamente posseduti, con un indebito di € 69.048,30;

- in data 11 dicembre 2007, veniva liquidata la pensione di anzianità in favore del sig. Varrica Aurelio con 1820 contributi, facendo figurare un servizio militare mai fatto, invece dei 1735 contributi effettivamente versati, con un indebito di € 156.867,60;

- in data 29 dicembre 2005, veniva liquidata la pensione di vecchiaia in favore della Sig.ra Vitale Maria attribuendole, alla data del 31 dicembre 1992, una contribuzione di 837 settimane in luogo di quella effettiva di 629 settimane, insufficiente per l'ottenimento della pensione, con un indebito di € 145.232,30;

- in data 15 gennaio 2010, veniva liquidata la pensione in favore della Sig.ra Virga Angela concedendo una integrazione al trattamento minimo non dovuta omettendo di inserire in procedura i redditi del marito, con un indebito di € 54.839,47.

Il totale del danno prodotto dall'odierno convenuto ammonta, pertanto, ad € 1.493.575,40.

Nel proprio atto di citazione, preliminarmente, il Pubblico Ministero contesta l'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità sollevata dalla difesa del convenuto in sede di audizione personale, ritenendo sussistente, nel caso di specie, l'occultamento doloso del danno, con esordio della prescrizione dalla data della denuncia del 9 agosto 2013.

Afferma, inoltre, che il convenuto ha adottato una condotta estremamente superficiale in un settore che avrebbe dovuto essere gestito con la massima prudenza e cautela e, sicuramente, in violazione degli obblighi di servizio cui era tenuto in considerazione della delicatezza dell'attività relativa alla liquidazione delle pensioni.

Ritiene che non vi sia alcuna prova che qualcun altro dipendente possa essersi appropriato della password del Saputo al fine di liquidare indebitamente le pensioni sopra elencate. Tuttavia, ad avviso del Procuratore Regionale, la circostanza che l'Istituto previdenziale, successivamente alla denuncia, abbia introdotto un sistema di controllo più accurato, è sintomo di un disordine amministrativo che fa deporre per una riduzione della richiesta risarcitoria a carico del Saputo pari al 50 per cento e che, pertanto, viene quantificata in € 746.787,70.

In data 26 marzo 2015, il convenuto, rappresentato e difeso dall'avv. Carolina Longo, si costituiva in giudizio riproponendo le medesime difese offerte in sede di audizione personale.

Chiedeva, preliminarmente, la sospensione del presente processo in attesa della definizione di quello penale n. 5438/12 R.G.N.R. e 110771/12 R.G. GIP, vertente sugli stessi fatti.

Eccepiva, inoltre, la prescrizione del diritto azionato in quanto l'INPS ha mosso le prime contestazioni al Saputo, oltre il termine di prescrizione. Poneva in evidenza come fosse estremamente facile accedere al sistema informatico e modificare i parametri di contribuzione, atteso che la matricola del proprio assistito era facilmente conoscibile da tutti e, comunque, bastava una telefonata alla sede centrale per ripristinare la password di

accesso al sistema. Conseguentemente non riteneva che la condotta del Saputo potesse neanche essere qualificata come gravemente colposa.

Rilevava, altresì, il marcato disordine organizzativo dell'ufficio INPS cui era addetto il convenuto e riteneva che la responsabilità dovesse essere ripartita tra tutti gli altri dipendenti che avrebbero dovuto vigilare sulla correttezza dell'operato del Saputo, tanto in ordine all'imputazione delle contribuzioni, quanto all'erogazione delle stesse pensioni.

Alla precedente udienza del 15 aprile 2015, questa Sezione, nella considerazione che l'invito a dedurre era stato notificato in data 30 aprile 2014, metteva l'ordinanza istruttoria n. 70/2015 con la quale onerava il Pubblico Ministero a depositare un prospetto analitico da cui evincere con chiarezza quali somme fossero state corrisposte a decorrere dal 30 aprile 2009, per ciascuna delle prestazioni pensionistiche indicate nell'atto di citazione.

In data 18 maggio 2015, il Pubblico Ministero, in esecuzione del predetto adempimento istruttorio, depositava la nota dell'INPS prot. n. 5500 del 13 maggio con la quale venivano comunicati alcuni degli importi indicati in citazione erogati dal 1 maggio 2009.

Pertanto, verificata l'incompletezza dei dati forniti, il Collegio, alla successiva udienza del 16 dicembre 2015 emetteva l'ordinanza n. 1/2016, con la quale reiterava il predetto adempimento istruttorio.

In particolare, il Collegio riteneva che la quantificazione delle somme che sarebbero state corrisposte a decorrere dal 30 aprile 2009 a Saputo Benedetto pari a € 152.040,00 e a Salamone Rosa pari a € 157.508,00, non fossero congruenti con quanto analiticamente comunicato nella originaria denuncia da parte dell'istituto previdenziale e nel conseguente atto di citazione del procuratore regionale e, inoltre, accertava la mancanza dei dati afferenti le erogazioni pensionistiche in favore di Tamorria Lorenza e Virga Angela per il medesimo periodo temporale.

Pertanto, con la predetta ordinanza n. 1/2016, veniva rinnovata, con alcune specificazioni, la precedente richiesta istruttoria.

In data 4 marzo 2016, a cura della Procura regionale, veniva depositata in segreteria copia di una mail inviata dal Responsabile Controllo Prestazioni dell'INPS che, con riferimento alle sole prestazioni pensionistiche illegittimamente erogate a favore di Saputo Benedetto e di Salamone Rosa non poteva ritenersi esaustiva di quanto richiesto con le precedenti ordinanze istruttorie n. 70/2015 e n. 1/2016, perché venivano comunicate situazioni debitorie complessive che inerivano anche a periodi temporali antecedenti il 30 aprile 2009. Anche la successiva memoria depositata dal Procuratore regionale in data 5 aprile 2016, limitandosi a riportare i dati contenuti nella predetta mail, non era utile per quantificare con assoluta certezza le somme effettivamente erogate, a decorrere da 30 aprile 2009 in favore dei due nominativi da ultimo indicati.

Conseguentemente, alla successiva udienza del 6 aprile 2016 veniva emessa un'ulteriore ordinanza istruttoria n. 68/2016, al fine di accertare in modo inequivoco, con riferimento alla pensione di anzianità liquidata a Saputo Benedetto e alle pensioni di reversibilità e di vecchiaia liquidate a Salamone Rosa, i ratei pensionistici effettivamente erogati a decorrere dalla predetta data del 30 aprile 2009.

Infine, in data 30 maggio 2016, il Procuratore Regionale depositava una mail di posta certificata del 2 maggio precedente, proveniente dalla Direzione Provinciale dell'INPS, con la quale venivano comunicati i dati richiesti, consentendo al Collegio di accertare che le somme effettivamente erogate dal 30 aprile 2009 ammontano a € 750.538,36.

Attraverso la medesima attività istruttoria veniva, altresì, accertato che l'INPS aveva già proceduto al recupero, alla data del 9 febbraio 2016, della somma di € 122.540,66 su entrambe le pensioni liquidate a Salamone Rosa e della somma di € 58.917,01 sulla pensione di Saputo Benedetto, per un totale recuperato di € 181.457,67.

All'odierna pubblica udienza il Pubblico Ministero ha reiterato la richiesta di condanna, mentre l'avv. Longo confermando le richieste contenute nella memoria difensiva, ha insistito per la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del processo

penale.

DIRITTO

Il presente giudizio è finalizzato alla verifica di un'ipotesi di danno procurato al patrimonio dell'INPS dalla condotta infedele del convenuto che, in palese violazione degli obblighi di servizio, ha costituito una serie di rapporti previdenziali fittizi dai quali è derivata l'indebita erogazione di pensioni a favore di soggetti che non ne avevano diritto, procurando un danno al patrimonio dell'INPS pari a € 1.493.575,40.

Prima di esaminare il merito della contestazione mossa dal Procuratore Regionale, il Collegio ha l'onere di scrutinare le eccezioni proposte dalla difesa del Saputo.

La prima concerne la richiesta di sospensione del presente giudizio per ritenuta pregiudizialità del processo penale pendente per i medesimi fatti.

Invero, secondo l'ormai pacifica giurisprudenza sia civile che di questa Corte dei conti (ex plurimis: Cassazione SS. UU. sent. n. 7242/2001 e n. 14670/2003; Corte dei conti, Sezioni riunite, ordinanze n.1 e n. 3/2012, Sez. II Appello n.296/2016) affinché si possa disporre la sospensione del giudizio contabile occorre che la previa definizione di un'altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da una espressa disposizione di legge, ovvero se questa, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indefettibile antecedente logico-giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata, al fine di evitare il rischio di un conflitto tra i giudicati.

Orbene, l'odierno giudizio di responsabilità amministrativo contabile è teso a verificare la sussistenza della responsabilità amministrativa del Saputo per quanto esposto nella parte in fatto.

Pertanto, la richiesta di sospensione va rigettata in quanto non si ravvisa un rapporto di pregiudizialità o di dipendenza con i fatti-reato di truffa (640 c.p.) e frode informatica (640 ter c.p.), oggetto del processo penale.

Deve essere, invece, accolta l'eccezione di prescrizione avanzata dalla difesa.

Nel caso in esame, il Collegio rileva come i fatti di causa derivino dalla denuncia integrativa presentata dall'INPS nel febbraio 2014 che, facendo seguito alla precedente denuncia del 22 giugno 2011 - in seguito alla quale il Saputo era stato condannato per l'indebita liquidazione di 39 posizioni pensionistiche - ne accertava ulteriori 14 corrisposte nel periodo intercorrente tra l'anno 2002 e il 2010.

Al fine di valutare la fondatezza dell'eccezione, con riguardo all'elemento psicologico, invero, lo stesso Procuratore Regionale, nel proprio atto di citazione, dopo aver esordito ritenendo sussistente la responsabilità dolosa del convenuto, successivamente qualifica la condotta del Saputo in termini di colpa grave, procedendo ad una rideterminazione dell'addebito con una riduzione del 50 per cento.

Premesso, pertanto, che l'elemento psicologico soggettivo addebitato è stato quello della "colpa grave" e non del "dolo", non si rinviene, comunque, nel caso in esame alcun occultamento doloso del danno, non risultando che il Saputo abbia posto in essere alcuna azione tipica, voluta e finalizzata intenzionalmente a nascondere il danno procurato all'ente previdenziale, attraverso le indebite prestazioni pensionistiche.

Inoltre, anche in considerazione della circostanza che già in epoca precedente alla prima denuncia, il convenuto era stato licenziato dall'INPS, lo stesso non avrebbe, in ogni caso, potuto successivamente porre in essere quella condotta tipica diretta ad occultare l'esistenza del danno.

Tanto considerato, il Collegio non ritenendo configurabile una condotta dolosa aggravata dall'occultamento del danno, atteso che l'invito a dedurre è stato notificato al convenuto il 30 aprile 2014, dichiara prescritte tutte le somme, relative alle indebite prestazioni pensionistiche, corrisposte antecedentemente il 30 aprile 2009 e che in seguito all'attività istruttoria espletata, vengono quantificate in € 743.036,70.

Passando al merito del giudizio, il Collegio ritiene che i fatti sono stati ampiamente provati grazie alle indagini amministrative avviate dall'INPS e conseguenti alla prima denuncia,

sfociata nel giudizio di condanna di cui alla sentenza di questa Sezione n. 2286/2012.

In ordine alla condotta e al nesso causale, si rileva che tutte le prestazioni pensionistiche sono state liquidate dalla matricola n. 82227500 assegnata al Saputo il quale, peraltro, non ha fornito alcuna prova in merito a una ipotetica e non ben precisata utilizzazione della propria matricola con la sottrazione della password di accesso al sistema informatico da parte di ipotetici e non ben precisati dipendenti.

Appare, invece, di tutta evidenza come la condotta tenuta, talmente superficiale e contraria ai doveri di ufficio, sia imputabile a titolo di colpa grave, per avere il Saputo violato le più elementari regole di prudenza e di cautela che avrebbero dovuto connotare un servizio così delicato come quello delle liquidazioni delle pensioni.

Infatti, attesa la delicatezza delle mansioni svolte, il Saputo avrebbe dovuto adottare un comportamento prudente, prima all'inserimento dei dati sul sistema informatico e procedere alla liquidazione di qualsivoglia pratica di pensione che fosse posta alla sua attenzione.

Purtuttavia, ritiene il Collegio di poter condividere la quantificazione del danno, proposta dal Procuratore regionale nel suo atto di citazione, applicando la riduzione del 50 per cento del danno imputabile al Saputo, in ragione del disordine organizzativo allora esistente all'interno dell'INPS.

Prova ne sia la circostanza che, successivamente ai fatti contestati, l'Istituto previdenziale abbia modificato il sistema di liquidazione delle prestazioni pensionistiche, introducendo controlli più accurati che prevedono l'invio di una mail al dirigente della sede, per ogni variazione contributiva inserita a sistema.

Da tutto quanto sopra, il Collegio ritiene di quantificare il danno addebitabile al Saputo in € 284.540,50 detraendo dall'imputazione totale (1.493.575,40) le somme recuperate (181.457,67), quelle prescritte (743.036,70), applicando, poi, alla somma così ottenuta (569.081,00) la riduzione dell'addebito al 50 per cento in ragione del disordine amministrativo.

Conclusivamente, il Collegio accoglie parzialmente la domanda, formulata dalla Procura regionale nei confronti del convenuto Saputo Simone, di risarcimento del danno erariale in favore dell'INPS, pari a € 284.540,50, comprensiva della rivalutazione monetaria, oltre gli interessi legali, da calcolare da tale ultima data e sino all'effettivo soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, definitivamente pronunciando, condanna Saputo Simone al pagamento, in favore dell'INPS della somma di € 284.540,50, oltre gli interessi legali come in parte motiva.

Condanna, altresì, il predetto al pagamento delle spese del giudizio, che sino alla presente sentenza si liquidano in € 381,58 (trecentottantuno/58).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2016.

Il Relatore

Il Presidente

F.to Sergio Vaccarino

F.to Luciana Savagnone

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 20 gennaio 2017

Il Direttore della Segreteria

F.to Dott.ssa Rita Casamichele